



Avviso Pubblico per Manifestazioni d'interesse

finalizzato all'individuazione di un Ente del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, per la realizzazione del servizio di sostegno psicosociale alla genitorialità, mediazione familiare, spazio neutro e incontri protetti – CUP J34D23000620005, J31H22000570002 – CIG BB1AB1A965

Approvato con Determinazione Dirigenziale Numero 277 del 02-04-2026

Visti:

- la Convenzione internazionale dei diritti dei bambini (ONU, 1989), ratificata dall'Italia con la L. 27 maggio 1991 n. 176, che all'art.9 afferma il diritto di ogni bambino a vivere con la propria famiglia e a mantenere i legami familiari e all'art. 20 afferma che: "Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva in conformità con la loro legislazione nazionale";
- la L. 285/1997, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, che, all'art. 4, promuove "le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento";
- la L. 328/2000, Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari, che, all'art. 22, esplicita che sono erogabili sotto forma di beni e servizi "gli interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine", in quanto interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali;
- la L. 149/2001, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile, che all'art. 2

recita: “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto” e prosegue all’art. 3: “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia (...)”;

- la raccomandazione dell’ONU Guidelines for the Alternative Care of Children (2009), collegata alle indicazioni per una giustizia child friendly (European Commission, 2011), che fa riferimento alla necessità di attuare questo diritto anche in situazioni di vulnerabilità familiare, invitando gli Stati a sostenere ogni sforzo volto a preservare i legami tra i bambini e le loro famiglie curando i processi di
- mantenimento dei legami significativi per il bambino e i processi di riunificazione familiare;
- la Rec –Council of Europe 112/2013 sull’importanza di rompere il circolo dello svantaggio sociale per garantire a tutti i bambini una buona partenza nella vita;
- le Linee di Indirizzo per l’Intervento con i bambini e le famiglie in situazione di vulnerabilità (MLPS, 2017);
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che si occupa all’art. 24 delle garanzie a tutela dei minori, stabilendo che “ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse”;
- la Legge 15 marzo 2017, n. 33, “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”;
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “Disposizioni per l’introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà” con il quale viene istituita la Misura nazionale unica per il contrasto alla povertà, denominata REI, articolata in due componenti: un beneficio economico e una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare, in un progetto personalizzato;
- la EU Child Right Strategy 2021-2024 che comprende, fra l’altro la Child Guarantee e identifica come azione chiave “A collective effort aimed at supporting the development and strengthening of integrated child protection systems, which will encourage all relevant authorities and services to better work together in a system that puts the child at the centre”;
- il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, approvato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2025;
- il Quinto Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023, approvato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza il 21 maggio 2021 ed adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 25 gennaio 2022;
- il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l’Assegno di inclusione;
- le Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19.09.2025 per l’impiego della Quota servizi del Fondo Povertà - annualità 2024-2026;

Visti altresì:

- la legge regionale n° 11 del 10/08/2016, che ha definito il sistema integrato degli interventi dei servizi sociali nella Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 23 luglio 2025, n. 5, con cui è stato adottato il Piano Sociale Regionale 2025-2027:

SI RENDE NOTO

Che, con il presente Avviso, il Comune di San Vito Romano, in qualità di capofila del Distretto sociosanitario RM 5.5, indice una procedura ai sensi dell'Art. 55 comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017, finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per la realizzazione del servizio di sostegno psicosociale alla genitorialità, mediazione familiare, spazio neutro e incontri protetti.

Art. 1– Oggetto e finalità

Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore (ETS), di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), finalizzato ad attuare i servizi di sostegno psicosociale alla genitorialità, mediazione familiare, spazio neutro e “incontri protetti” nel territorio del Distretto socio-sanitario RM 5.5.

Scopo della presente procedura è l'individuazione di un soggetto ETS con cui attivare un Tavolo di co-progettazione, finalizzato all'elaborazione congiunta della progettazione degli interventi e delle attività conseguente all'attivazione del rapporto di partenariato con l'Ente attuatore partner per la concreta realizzazione dell'insieme degli interventi e delle azioni co-progettate.

Art. 2– Obiettivi degli interventi

La co-progettazione ha per oggetto la realizzazione di valide proposte progettuali nell'ambito del rafforzamento degli interventi in favore dei nuclei familiari con minori, in particolare entro i primi mille giorni di vita, portatori di bisogno complesso e segnatamente nell'ambito del servizio di sostegno psicosociale alla genitorialità, mediazione familiare, spazio neutro e incontri protetti.

In particolare:

- ❖ Il servizio di sostegno psicosociale alla genitorialità mira a supportare le capacità genitoriali e a prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Si vuole offrire uno spazio dove è possibile affrontare le problematiche che limitano le potenzialità della coppia genitoriale o del singolo genitore a supportare e sostenere il minore.
- ❖ Il servizio di “Mediazione Familiare” è un intervento professionale e specialistico che, attraverso la facilitazione della comunicazione, il superamento dei conflitti e una collaborativa riorganizzazione della vita quotidiana e della relazione con i figli, mira alla rielaborazione delle relazioni familiari a seguito della cessazione del rapporto di coppia, con l'obiettivo di raggiungere accordi direttamente negoziati rispetto ai bisogni e agli interessi, con particolare attenzione ai figli e al mantenimento della comune responsabilità genitoriale.
- ❖ Il servizio di Spazio Neutro e Incontri Protetti mira a garantire al minore, allontanato dalla propria famiglia (nei casi di affido etero-familiare o di accoglienza presso una Comunità Alloggio) o allontanato dal genitore non affidatario (nei casi di separazione

conflittuale), il mantenimento dei legami familiari e parentali in una situazione protetta, creando ambienti sicuri e protetti per incontri tra genitori e figli, in particolare in contesti di separazione o situazioni di rischio, dove sia necessario supervisionare gli incontri per garantire la sicurezza emotiva e fisica di tutti i membri. L'obiettivo è quello di realizzare interventi mirati a garantire il diritto di visita e di relazione in situazioni di conflitto familiare con genitore/i non collocatario/i o altri parenti.

Art. 3 - Soggetti Destinatari degli Interventi

Nuclei familiari con figli minori, in particolare entro i primi mille giorni di vita, residenti nei Comuni del Distretto RM 5.5, che si trovino a vivere in situazioni di vulnerabilità o rischio socio-ambientale, o in situazioni che vedano coinvolta l'autorità giudiziaria (affidamenti controversi, sospensione della genitorialità, affidamenti temporanei, situazioni di devianza minorile).

Per la parte finanziata con la Quota servizi del fondo povertà, i destinatari sono i nuclei familiari con figli minori beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) o che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro per i quali sussista una "presa in carico sociale" come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023, che si trovino nelle situazioni sopra citate.

Art. 4 - Durata del Progetto

Il servizio avrà durata pari presumibilmente a 12 mesi e in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse programmate.

Art. 5. - La procedura amministrativa della co-progettazione

La presente procedura di co-progettazione è svolta in applicazione degli artt. 55 - 57 del D. Lgs n. 117 del 03/07/2017, Codice del Terzo Settore (CTS), in coerenza con le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed ETS approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021.

La scelta di ricorrere allo strumento della co-progettazione si fonda sulla sostanziale convergenza di obiettivi e valori che accomunano l'Amministrazione procedente e gli Enti del Terzo Settore, preziosi attivatori di comunità.

Attraverso la co-progettazione si può realizzare la programmazione e la progettazione di servizi e interventi incrementando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, accrescendo la qualità delle scelte finali e generando un rilevante impatto sociale complessivo.

La Corte Costituzionale con sentenza n.131 del 20/05/2020 ha definito la co-progettazione come "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.", un originale canale di "amministrazione condivisa", alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito "per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria".

Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

In ultimo, l’art. 6, del D.Lgs n. 36 del 2023, Codice dei Contratti Pubblici (CCP), prevede che “In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato e che non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”.

La presente procedura amministrativa è, pertanto, attivata ai sensi della L. n. 241/1990.

Art. 6. - Risorse economiche

La presente procedura è sostenuta economicamente dalla Quota servizi Fondo Povertà annualità 2020 per euro 47.669,93; dalla Quota Povertà Regione Lazio annualità 2022 per euro 17.330,07 €, dal Fondo Regionale per euro 30.000,00, per un totale di **euro 95.000,00**.

Art. 7 - Soggetti invitati a partecipare

Possono manifestare interesse i seguenti Enti del Terzo settore:

- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali
- le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni,
- le fondazioni,
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

iscritti da almeno sei mesi nei rispettivi Albi o Registri riconosciuti dalla PA ovvero iscritti nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore.

I soggetti candidati dovranno dimostrare di avere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento delle attività richieste e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Avviso.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione in capo agli Enti del Terzo settore

I Soggetti proponenti devono possedere e attestare per iscritto, ciascuno per la propria natura giuridica, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

8.1. Requisiti di ordine generale

Possono richiedere di essere ammessi ai tavoli i soggetti che non incorrono e non sono incorsi:

- a) nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., applicabile alla fattispecie in via analogica;
- b) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- c) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- d) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
- e) in conflitto di interesse, anche potenziale, del legale rappresentante;
- f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- g) in gravi negligenze o in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
- h) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da

procedure di gara finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali e locali;

- j) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o in altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36- bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 art. 17;
- l) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme per aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- m) in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

- a) essere formalmente costituiti;
- b) essere un Ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017);
- c) essere iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore (RUNTS);
- d) essere costituito da almeno un anno in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
- e) essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
- f) non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto della domanda presentata;
- g) essere inserito nel Registro delle Imprese della CCIAA ovvero nel REA in uno dei settori ATECO coerenti con le finalità e le attività di cui al presente Avviso, se soggetti ad obbligo di iscrizione;
- h) osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore di appartenenza e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- i) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- j) essere in regola in materia di imposte e tasse;
- k) di osservare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- l) di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e

26 del D.lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della L. 246/2005”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

8.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale

Aver svolto per minimo due anni, attività analoghe e funzionali alla realizzazione degli obiettivi progettuali, oggetto della presente procedura; tale esperienza andrà documentata attraverso una sintetica descrizione all’interno delle dichiarazioni rese nella Manifestazione di interesse (Allegato A).

In caso di raggruppamenti, tutti i sopra definiti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun singolo proponente.

Art. 9 - Presentazione della Manifestazione di Interesse:

La Manifestazione di Interesse, corredata da apposita proposta progettuale, dovrà essere inviata, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (Allegato A), **entro le ore 12.00 del 20 aprile 2026 a mezzo PEC**, all’indirizzo: **protocollo@pec.comune.sanvitoromano.rm.it**.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla co-progettazione del servizio di sostegno psicosociale alla genitorialità, mediazione familiare, spazio neutro e incontri protetti – Distretto RM 5.5”.

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso. All’istanza dovranno essere allegati:

1. proposta progettuale, sottoscritta dal legale rappresentante, formulata in modo sintetico (massimo 15 pagine, esclusi eventuali allegati) contenente un’ipotesi di programmazione di dettaglio e di ulteriore articolazione e declinazione operativa del progetto per cui si presenta la candidatura, sulla base di quanto indicato agli articoli 2, 3 e 4. La proposta progettuale dovrà seguire l’ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo art. 10, indicando le risorse aggiuntive al budget di progetto dell’Amministrazione, messe a disposizione del soggetto attuatore partner. In caso di ETS in composizione plurisoggettiva, la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti componenti l’aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti. La proposta progettuale dovrà essere inviata in formato protetto da password che verrà successivamente comunicata alla Commissione di valutazione;
2. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3. CV dell’ente del terzo settore;
4. CV del referente che parteciperà ai tavoli di lavoro.

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000.

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la

sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dalla normativa vigente.

In merito alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e alla loro durata, l'Ufficio di Piano potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione procedente e gli Enti interessati dovranno avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine, e/o sprovviste di firme e con documentazione incompleta.

Articolo 10 – Verifica e valutazione

Dopo la chiusura del termine previsto per l'accoglimento delle Manifestazioni di Interesse, la verifica della regolarità della domanda di partecipazione, dei requisiti di ammissione e della documentazione allegata sarà effettuata dal Responsabile del procedimento.

Successivamente verrà nominata apposita Commissione tecnica che provvederà alla valutazione delle proposte progettuali secondo i criteri di valutazione di cui al presente articolo.

Al termine di tale fase la Commissione stilerà una graduatoria e sarà ammesso al partenariato di progetto il primo Soggetto Proponente in ordine di punteggio definito dai seguenti parametri di valutazione, per i quali è previsto un punteggio massimo totale di 100 punti:

Criteri	Contenuto	Punteggi
Qualità organizzativa della proposta	La Commissione valuterà i modelli organizzativi e le professionalità messe in campo per la realizzazione delle attività ed interventi oggetto di co-progettazione.	20
Rete a sostegno della proposta	La Commissione valuterà le metodologie di raccordo con i servizi della rete territoriale distrettuale e la presenza di presidi territoriali.	20
Metodologia di intervento e tecniche di lavoro con l'utenza e la famiglia	La Commissione valuterà la metodologia, gli strumenti e le azioni previste per l'attuazione delle attività ed interventi oggetto di co-progettazione.	20
Procedure di monitoraggio e valutazione	La Commissione valuterà:	20

	a) la proposta di strumenti per la verifica in itinere del progetto; b) le modalità di coinvolgimento dei destinatari nell'attività di verifica del progetto.	
Piano di formazione continua e supervisione del personale	La Commissione valuterà la modalità di formazione e supervisione del personale coinvolto	10
Risorse di compartecipazione garantite	La Commissione valuterà le risorse di compartecipazione garantite dall'ETS concorrente, con riguardo sia al loro valore complessivo che alla capacità di dare valore aggiunto alla proposta progettuale.	10

La proposta progettuale dovrà raggiungere il punteggio minimo di 70/100, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la prosecuzione della procedura di co-progettazione.

Il Distretto si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

Il Progetto proposto è lo strumento con cui l'Amministrazione seleziona i partner con cui avviare la co-progettazione e non il progetto che verrà realizzato (oggetto della fase di co-progettazione).

Art. 11 - Attività di co-progettazione

Con l'Ente identificato a seguito delle suddette valutazioni verrà avviata l'attività di co-progettazione che sarà articolata come segue:

- a) attivazione del tavolo di lavoro per l'elaborazione del Progetto attuativo e il relativo piano finanziario;
- b) sottoscrizione della Convenzione di attuazione del Servizio.

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e conservate agli atti, nel rispetto della tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza.

I lavori si concluderanno con l'elaborazione del progetto definitivo che dovrà contenere il piano economico finanziario, l'assetto organizzativo delle prestazioni/interventi, il sistema di monitoraggio, di valutazione e di rendicontazione.

Il Tavolo di co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta.

La co-progettazione può essere riattivata su richiesta del Distretto anche durante la fase di esecuzione della convenzione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo. La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), di convocazione al tavolo rivolto a tutti i soggetti interessati, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Il soggetto gestore degli interventi si impegnerà a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà unico responsabile della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Dovranno inoltre, aggiornare periodicamente l'Ufficio di piano e devono rendersi disponibili a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il Distretto si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

Art. 12 - La Convenzione di attuazione del Servizio

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio, al quale potrà seguire la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Distretto RM 5.5 e il soggetto partner selezionato.

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- a) la durata del partenariato;
- b) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Distretto e da quelle offerte dall'ETS nel corso del procedimento;
- d) le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- e) le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- f) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- g) i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

Art. 13 - Rendicontazione delle attività

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto

di collaborazione che si attiva con l'ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Verranno rimborsati tutti i costi diretti e indiretti, documentati, sostenuti dal partner per la realizzazione delle attività definite.

Il rimborso periodico delle spese avverrà attraverso l'emissione di Nota di debito, fuori campo IVA ex art. 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972.

Art. 14. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'Avvocato Barbara Persano, Segretaria generale, coordinatrice dell'Ufficio di piano.

Art. 15. Informativa privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Avviso. I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'Ente e alla procedura, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

San Vito Romano, 02 aprile 2026

La Dirigente Responsabile
Coordinatore dell'Ufficio di Piano
Avv. Barbara Persano

Allegato: Allegato A – Modello Istanza Manifestazione di Interesse